

Spese mediche in trasparenza

La circolare n. 39 del 2010, infine, reca alcune importanti precisazioni su oneri di ampia diffusione, vale a dire le spese di istruzione e le spese mediche. Sul primo fronte, il chiarimento effettuato è strettamente basato sul tenore letterale della norma e riguarda la impossibilità di ottenere il beneficio fiscale in relazione ai contributi versati per ottenere il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero. Ciò in quanto l'agevolazione è prevista solo per le spese relative alla frequenza dei corsi di istruzione ed in tale ipotesi, invero, non si procede affatto alla frequentazione di istituti di formazione, pubblici o privati, nonché a corsi di specializzazione o master.

Per quanto riguarda le spese mediche, invece, i chiarimenti forniti sono due. In primo luogo è affrontato il caso specifico del ricovero presso un istituto di cura di un soggetto portatore di handicap.

In tale evenienza, la norma prevede la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica con esclusione di quelle sostenute per la permanenza nell'istituto e peraltro la deduzione può essere a vantaggio anche dei familiari del soggetto ricoverato, ancorché quest'ultimo non abbia i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico di colui che sostiene la spesa. Il problema posto riguarda la certificazione delle spese da parte dell'istituto di ricovero, che solitamente intestano il

documento direttamente al soggetto ricoverato oppure recano la formulazione generica «per l'ospite sono state pagate», senza identificare il soggetto che effettivamente ha sostenuto le stesse.

In tali ipotesi, secondo l'amministrazione finanziaria il familiare che ha sostenuto effettivamente tutto o parte del costo, per poter dedurre le spese mediche e di assistenza specifica, dovrà anzitutto integrare la fattura, annotando sulla stessa l'importo da lui versato ed in ogni caso deve conservare e, se richiesto, produrre in sede di controllo, tutta la documentazione comprovante il sostenimento della spesa.

Di fatto, dunque, è consigliabile che tali tipologie di spese siano in qualche modo «tracciate» mediante assegni o utilizzo di bancomat, carte di credito, etc, proprio al fine di evitare spiacevoli equivoci.

In secondo luogo il documento di prassi si esprime in ordine alle prestazioni professionali riabilitative elencate dall'art. 3 del dm 29 marzo 2001, riguardanti le seguenti figure professionali: a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; e) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapeuta occupazionale; h) educatore professionale, ribadendo quanto già espresso nella circolare n. 17 del 2006 in relazione alle prestazioni rese da dietisti, laddove era

stato chiarito che la detraibilità è consentita a condizione che la prestazione sia prescritta da un medico.

Pertanto, per tali tipologie di prestazioni, ai fini della detrazione è necessaria oltre alla fattura del professionista anche la relativa prescrizione medica. Si rammenta, peraltro, che la stessa circolare n. 17 del 2006 aveva risolto positivamente la problematica delle cure chiropratiche, pur non essendo le stesse ancora riconosciute dal nostro ordinamento, riprendendo quanto precisato dal ministero della sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, secondo cui le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisioterapia o in ortopedia. In questo caso, la documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.

Infine, è bene rammentare che le spese detraibili riguardano sempre e soltanto i costi afferenti l'acquisto di medicinali o comunque le prestazioni mediche e/o professionali. Si è accennato in precedenza alla possibilità di detrarre le spese del dietista. Di contro, ad esempio, non sono mai detraibili le spese per la dieta alimentare o per gli integratori, non trattandosi di medicinali (da ultimo, risoluzione n. 256 del 2008).

— © Riproduzione riservata — ■

Istruzione e spese mediche

**Riconoscimento
titolo di studio**

I contributi dovuti per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero non sono detraibili

**Spese sostenute
dai familiari**

Per la deduzione delle spese a favore dei familiari portatori di handicap necessario integrare la fattura e conservare la documentazione di effettivo pagamento

**Prestazioni
riabilitative**

Per la detrazione riferita alla prestazioni professionali riabilitative è sempre necessaria, oltre alla fattura del professionista, la prescrizione del medico

